



REPERTORIO N. 4400

RACCOLTA N. 2650

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque
il giorno due
del mese di aprile

2 aprile 2025

In Veduggio al Lambro, Via Santo Stefano n. 30, nella sala parrocchiale della Chiesa di Santo Stefano, alle ore diciassette.

Avanti a me Dott. FRANCESCO IOLI di Notar Antonio, Notaio in Veduggio al Lambro, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

È PRESENTE

PELLEGRINO Anna Maria nata a Savona il 27 ottobre 1957, domiciliata per la carica presso la sede sociale, la quale interviene quale Presidente del Comitato Esecutivo dell'Associazione

"Circolo Culturale don Primo Mazzolari",

con sede in Veduggio al Lambro (MB), Via Santo Stefano n. 4, codice fiscale 94503690151,

costituita con atto a rogito Notaio Nando Viale di Monza in data 10 aprile 1981 repertorio n. 144722/11320, registrato a Monza in data 29 aprile 1981 al n. 5642 Serie I.

La comparsa, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di essere qui convenuta per partecipare all'Assemblea della suddetta Associazione, convocata in questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Relazione del Presidente e approvazione del nuovo statuto in conformità alle normative del Terzo Settore e alla conseguente iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 12 (dodici) dello Statuto, il Presidente del Comitato Esecutivo signora PELLEGRINO Anna Maria, la quale

CONSTATA

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 11 (undici) del vigente Statuto, in data 28 marzo 2025 mediante avviso comunicato agli associati;

- che è rappresentato in Assemblea il 100% (cento per cento) degli associati, così come risulta dal "Foglio presenze" che al presente atto si allega sotto la lettera "A";

- che è presente l'intero Comitato Esecutivo in persona di essa stessa Presidente e dei membri signori BRUGOLA Fiorella, CAMPODONICO Beatrice, CRIPPA Renato, ROSSI Magda, SANVITO Monica;

DÀ ATTO

- di essersi accertato dell'identità e della legittimazione di tutti gli intervenuti all'Assemblea;

DICHIARA

la presente Assemblea validamente costituita in seconda convocazione, anche in forma totalitaria, e atta a deliberare sul sopramenzionato ordine del giorno, chiamando me Notaio a redigere il presente verbale.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto accertato dal

REGISTRATO A

MONZA

Il 07 aprile 2025

al n. 12962 serie 1T

Euro 245,00

Presidente durante lo svolgimento dell'Assemblea.

In merito all'unico punto posto all'ordine del giorno, il Presidente rende noti i motivi per i quali si ritiene opportuno procedere all'approvazione di un nuovo Statuto Associativo, adeguandolo alla vigente normativa di cui al D. Lgs. 117/2017, assumendo la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

Il Presidente, quindi, espone con dovizia di particolari tutte le modifiche proposte, dando lettura del proposto nuovo testo dello Statuto dell'Associazione.

L'Assemblea, udite le proposte del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, con voto palese per alzata di mano,

DELIBERA

all'unanimità degli aventi diritto

I

- di adeguare le norme dello Statuto alle disposizioni inderogabili della normativa inerente gli Enti del Terzo Settore;
- di approvare, articolo per articolo, e così nel suo complesso, il nuovo testo dello Statuto Associativo, così come illustrato dal Presidente, e pertanto tutte le modifiche proposte;

II

di conferire al Consiglio Direttivo tutti i poteri per le operazioni necessarie e opportune per far risultare, attuare e perfezionare tutto quanto qui deliberato e precisato, ratificando in tutto fin d'ora l'operato.

A questo punto, il Presidente mi consegna lo Statuto Associativo nel suo nuovo testo aggiornato affinché io Notaio lo alleggi al presente verbale sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente toglie la seduta e scioglie l'Assemblea alle ore diciassette e quarantacinque.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Associazione.

Del che

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, unitamente, alla comparente la quale, da me interpellata, lo riconosce conforme a verità e con me Notaio lo sottoscrive, alle ore diciassette e quarantacinque.

Scritto parte di mio pugno e parte a mano ed a macchina da persona di mia fiducia, questo atto consta di due fogli di cui occupa quattro facciate e quanto della presente fin qui.

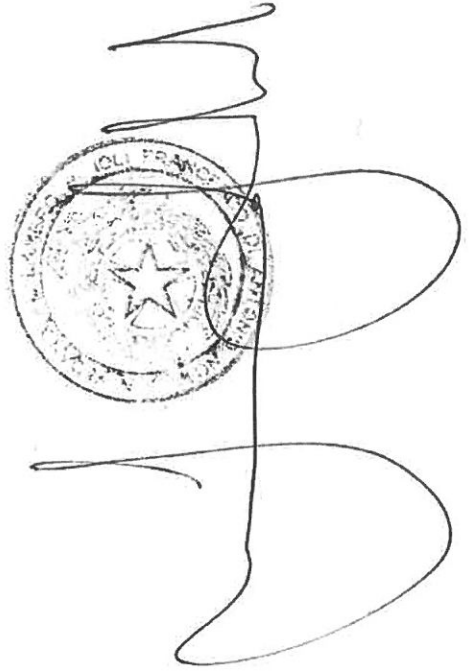
F.TO Anna Maria PELLEGRINO

F.TO FRANCESCO IOLI NOTAIO

FOGLIO PRESENZE

n° tessera 2025	Nominativo	codice fiscale	Luogo di nascita	data di nascita	PER DELEGA
1	PELLEGRINO ANNA MARIA	PLNNMR57R67I480N	Savona	27/10/1957	<i>in proprio</i> <i>Redda</i>
2	CRIPPA RENATO	CRPRNT58R25F704A	Monza	25/10/1958	<i>in proprio</i> <i>Redda</i>
3	ROSSI MAGDA RIGONI	RSSMGD50M66F205N	Milano	26/08/1950	<i>in proprio</i> <i>Redda</i>
4	CAMPODONICO BEATRICE AVELLIS	CMPMBP58S68F205C	Milano	28/11/1958	<i>in proprio</i> <i>Redda</i>
5	BRUGOLA FIORELLA	BRGFL57T47F704I	Monza	07/12/1957	<i>in proprio</i> <i>Redda</i>
6	SANVITO MONICA CRIPPA	SNVMNC61L68L704V	Vedano al Lambro	28/07/1961	<i>in proprio</i> <i>Redda</i>
7	SCANDOLA LUCIA	SCNL6U61R45H541F	Roncoferraro (MN)	05/10/1961	<i>in proprio</i> <i>Redda</i>
8	ANTONIETTI ROBERTO FEDERICO	NTNRR59L11F704F	Monza	11/07/1959	<i>in proprio</i> <i>Redda</i>
9	VENTURELLI MAURIZIO	VNTMRZ59M14L704N	Vedano al Lambro	14/08/1959	<i>in proprio</i> <i>Redda</i>
10	VILLA LODOVICO	VLLVC57P21I878W	Sovico	21/09/1957	<i>in proprio</i> <i>Redda</i>
11	AVELLIS TOMMASO	VLLTMS57E18I690G	Sesto S. Giovanni	18/05/1957	<i>in proprio</i> <i>Redda</i>
12	GOMBA EDOARDO	GMBDRD52L22B639D	Cantù	22/07/1952	<i>in proprio</i> <i>Redda</i>
13	ROSOTTI RENZO MARIO	RSTRZM57D17F704M	Monza	17/04/1957	<i>in proprio</i> <i>Redda</i>
14	MEREGALLI FERRUCCIO	MRGFR53M04L704P	Vedano al Lambro	04/08/1953	<i>in proprio</i> <i>Redda</i>
15	PELLEGRINO CHIARA	PLLCRM61C48F704L	Monza	08/03/1961	<i>in proprio</i> <i>Redda</i>
16	CAPROTTI GIUSEPPE	CPRGPP40M17L434Z	Triuggio	17/08/1940	<i>in proprio</i> <i>Redda</i>
17	PROBST GEORGIA	PRBGRG45D62Z112Z	Dornreichenbach/Germania	22/04/1945	<i>in proprio</i> <i>Redda</i>
18	COLOMBO ELENA	CLMLNE61P54F704D	Monza	14/09/1961	<i>in proprio</i> <i>Redda</i>

ALLEGATO Sub "A"
al n° 4400/2650 di rep.



Alessandro Pellegrino

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Circolo Culturale don Primo Mazzolari - APS"

Costituzione, denominazione e sede

Art. 1) Ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'**Associazione di Promozione Sociale** denominata.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2) L'Associazione attualmente ha sede in **Vedano al Lambro (MB)**.

Con le modalità previste dalla legge, il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della associazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell'assemblea degli associati e, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, dovrà essere tempestivamente comunicata dal Consiglio Direttivo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Finalità e Oggetto

Art. 3) La associazione non persegue alcuno scopo di lucro.

La associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

L'Associazione a tal fine svolge in via esclusiva o prevalente le seguenti attività di interesse generale: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017 ed in particolare, richiamando e sviluppando la presenza e l'attività svolta a partire dal 1981 dal "Circolo Culturale don Primo Mazzolari" di Vedano al Lambro, promuove occasioni di:

1. Divulgazione culturale, artistico-musicale, storico-letterario
2. Approfondimento per creare consapevolezza sui temi di attualità di carattere storico, sociale, antropologico, etico e religioso, sia a livello generale che legati al territorio in cui l'associazione opera
3. Incontro e socializzazione in contrasto con il progresso dell'individualismo e dell'isolamento, per favorire un tessuto sociale compatto, coeso e solidale

Le attività saranno rivolte agli associati, ma saranno aperte a tutti coloro che sono interessati.

L'associazione agisce cercando la collaborazione di enti pubblici e privati, di associazioni/organizzazioni aventi finalità coincidenti o affini per la promozione sociale.

La figura di don Primo Mazzolari, attraverso i suoi scritti e la sua testimonianza coraggiosa, sono punto di riferimento e ispirazione per l'associazione.

Per lo svolgimento delle suddette attività di interesse generale, la associazione, ai sensi dell'art. 35, comma 1, Codice del Terzo Settore, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontari dei propri associati.

La associazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in

tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400.

Durata

Art. 4) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli Associati.

Associati

Art. 5) Possono partecipare all'associazione persone fisiche, in un numero non inferiore a sette, oppure altre associazioni di promozione sociale o altri enti senza scopo di lucro o del terzo settore, in un numero non inferiore a tre.

Il numero degli enti senza scopo di lucro o del terzo settore partecipanti all'associazione non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale partecipanti alla medesima associazione.

Se, nel corso della vita dell'associazione, il numero degli associati diviene inferiore a quello indicato al precedente comma, gli associati devono essere integrati entro il termine di un anno dal verificarsi di tale evento, pena la cancellazione automatica dell'associazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, accettano finalità e regole previste dal presente Statuto.

Art. 6) Ogni associato, a partire dall'anno successivo rispetto a quello di iscrizione, è tenuto al versamento di una quota associativa annuale, che può essere modificata ogni anno dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione di un nuovo associato avviene, su domanda dell'interessato, con decisione del Consiglio Direttivo; tale decisione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro associati.

Art. 7) Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, indi anche la partecipazione alle Assemblee, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti; in assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato e, ad ogni modo, non inferiore a quanto indicato dall'art. 35 del Codice del Terzo Settore. L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Art. 8) La qualifica di associato si perde per morosità, recesso, esclusione, decesso.

- **Morosità** - La qualifica di associato si perde per morosità nel versamento della quota associativa annuale per uno o più anni.

- **Recesso** - L'associato può, in qualsiasi momento, senza limiti o condizioni, recedere dall'Associazione, dandone comunicazione scritta mediante lettera raccomandata, o ad ogni modo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta il rimborso della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Il recesso produce effetti nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

- **L'Esclusione** - è prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera all'associato interessato. Contro il suddetto provvedimento l'associato interessato può presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 9) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 10) Il decesso dell'associato non conferisce alcun diritto alla liquidazione della quota di partecipazione agli eredi.

Gli associati superstiti possono continuare l'attività associativa con gli eredi, a condizione che questi vi acconsentano.

Organi Dell'associazione

Art. 11) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed eventuali Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti.
Assemblea degli Associati

Art. 12) L'Assemblea degli Associati è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati che risultano in regola con la qualifica al momento della convocazione.

Art. 13) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 25% (venticinque per cento) degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail/social dell'associazione e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione/affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative, o ad ogni modo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 14) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta un solo voto. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela sui medesimi.

Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile è ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale e se possibile tramite eventuale espressione con sistemi digitali.

Art. 15) All'Assemblea degli Associati spettano i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali o i loro sostituti, in caso di componenti dimissionari;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti degli altri eventuali organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 16) L'Assemblea, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice o dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra gli associati un segretario verbalizzante.

È validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la responsabilità degli amministratori, quest'ultimi non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Art. 17) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono consultabili tramite il sito istituzionale o tramite consultazione nella sede dell'Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 18) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

All'interno del Consiglio Direttivo potranno essere nominati il vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è stato ricostituito ai sensi dell'articolo 27 Codice del Terzo Setto-

re, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter codice civile.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, Codice del terzo Settore, i primi amministratori sono nominati con l'atto costitutivo, mentre, successivamente, gli amministratori sono nominati dall'assemblea degli associati secondo le modalità di decisione di cui all'articolo 15 del presente statuto.

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

La maggioranza degli amministratori viene scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra quelle indicate dalle persone giuridiche associate, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 2, Codice del Terzo Settore e 2382 codice civile.

Gli amministratori possono essere anche non associati, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, Codice del Terzo Settore.

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, Codice del Terzo Settore.

Art.19) Il Consiglio Direttivo è dotato dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie di esercizio, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la definizione delle quote associative;
- la facoltà di nominare, tra gli associati esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi associati ;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono formalizzate da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Presidente e Vicepresidente

Art. 21) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea degli associati, insieme ai membri del Consiglio Direttivo.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 22) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Segretario e Tesoriere

Art. 23) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti

Art. 24) L'assemblea degli associati può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate dall'associazione.

La nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti di legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, sue modificazioni o integrazioni.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina e non sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli associati possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti,

compensi o corrispettivi.

Art. 25) L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi i limiti di legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, sue modificazioni o integrazioni.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 26) Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle quote versate dagli associati, è costituito:

- dai beni mobili di proprietà dell'associazione;
- dai beni immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti in favore dell'associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tali fini, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, Codice del Terzo Settore e solo se ciò sia effettivamente necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2. In ogni caso, il numero dei lavoratori assunti e/o dei prestatori di cui ci si avvale non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari impiegati o al cinque per cento del numero degli associati.

Raccolta Fondi

Art. 27) La associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Utili, Avanzi di gestione, Fondi e Riserve

Art. 28) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle at-

tività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Devoluzione del Patrimonio

Art. 29) Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento della associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Scritture Contabili e Bilancio

Art. 30) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato dal Consiglio Direttivo agli associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e deve essere depositato al registro Unico Nazionale del Terzo Settore o al Registro delle Imprese:

- in generale, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;

- per gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale obbligati a tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 codice civile, entro sessanta giorni dall'approvazione.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero centesimi) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Se poi i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate non sono superiori ad euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero centesimi), il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 31) Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) il Consiglio Direttivo deve deposi-

tare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, il Consiglio Direttivo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 32) Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli 30 e 31 del presente statuto, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi. All'uopo gli associati dovranno richiedere in forma scritta l'accesso ai Libri e l'organo competente sarà obbligato a fornirne la visione entro sette giorni dalla richiesta.

Scioglimento dell'Associazione e Liquidazione

Art. 33) In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea degli associati nomina un liquidatore scelto tra gli associati stessi.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, individuati dall'assemblea degli associati nella decisione di scioglimento.

Acquisto della Qualifica di Ente del Terzo Settore

Art. 34) Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore, l'associazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

Rinvio alla Legge

Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

F.TO Anna Maria PELLEGRINO

F.TO FRANCESCO IOLI NOTAIO

Certifico io sottoscritto Dottor Francesco Ioli Notaio in Vedano al Lambro, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia dell'atto a mio rogito in data 2 aprile 2025, rep.4400/2650, registrato a Monza il 7 aprile 025 al n. 12962 S.1T, composta di dodici pagine e redatta su supporto informatico, è conforme al documento analogico originale nei miei rogiti firmato a norma di legge.
Vedano al Lambro,9 aprile 2025, nel mio studio in Largo Repubblica n. 7.

